

**Il Consiglio di Stato ha espresso il parere sullo schema di regolamento recante le modalità di funzionamento del Registro nazionale per gli aiuti di Stato di cui all'art. 52, l. n. 234 del 2012**

[Cons. St., sez. atti norm., 2 dicembre 2016, n. 2527 – Pres. Carbone, Est. Carlotti](#)

Il Consiglio di Stato, in data 2 dicembre 2016, ha reso il parere, favorevole con osservazioni, sullo schema di regolamento del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, recante le modalità di funzionamento del Registro nazionale per gli aiuti di Stato, di cui all'articolo 52 della legge n. 234/2012.

Lo schema di regolamento, frutto di una approfondita istruttoria, disciplina il funzionamento del Registro, concepito come dispositivo per la raccolta di informazioni e per i controlli in materia di aiuti di Stato, nonché come strumento funzionale all'assolvimento dei vigenti obblighi di trasparenza.

L'implementazione del Registro entro il 2016 costituisce adempimento di un impegno, in materia di applicazione efficace delle norme dell'Unione europea sugli aiuti di Stato, assunto dal Governo italiano in sede di Accordo di partenariato con la Commissione europea nell'ambito dei negoziati per l'utilizzo dei fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2014-2020.

Il Registro, totalmente informatizzato e accessibile senza restrizioni di sorta, consentirà in modo assolutamente innovativo di raccogliere informazioni sugli aiuti di Stato e di effettuare i controlli propedeutici alla concessione e all'erogazione degli aiuti medesimi.

Lo schema di regolamento si compone di 18 articoli e delinea un complesso sistema di meccanismi di controllo affidato alle Autorità responsabili e ai Soggetti concedenti gli aiuti, incentrato su una serie di obblighi di registrazione preventivi e di verifiche successive (mediante apposite "visure" rilasciate dal sistema) di tutte le categorie di aiuti (regimi di aiuto, aiuto di Stato, aiuti SIEG, aiuti de minimis, aiuti de minimis SIEG, aiuti cd. "automatici", ecc.) concessi o erogati alle imprese italiane; in particolare, tra gli aspetti di maggiore novità dell'intervento normativo, va segnalato che il Registro permetterà, attraverso un dispositivo di blocco automatico, di precludere la concessione di aiuti de minimis nel caso siano superati i massimali stabiliti dalla disciplina sovranazionale e consentirà altresì un controllo sul rischio di cumulo degli altri aiuti individuali e sul rispetto della clausola d'impegno Deggendorf (principio elaborato dalla giurisprudenza comunitaria; sentenza del Tribunale di primo grado, del 13 settembre 1995 in cause riunite T-244/93 e T-486/93 "TWD Textilwerke Deggendorf GmbH"), ora legificata dall'articolo 46, comma 1, della legge n. 234/2012.

L'adempimento degli obblighi di interrogazione e di verifica sarà condizione legale di efficacia dei provvedimenti di concessione ed erogazione degli aiuti.

Il Registro, affidato alla gestione del Ministero dello sviluppo economico, sarà pienamente interoperabile con i sistemi SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale) e SIPA (Sistema italiano della pesca e dell'acquacoltura), che rimarranno di pertinenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Nel parere il Consiglio di Stato, oltre a formulare specifici rilievi sulle singole disposizioni dello schema, ha dato atto della rilevanza del regolamento, volto a garantire, in maniera completa ed efficace, il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità in materia di aiuti di Stato e ha raccomandato l'urgenza della sua entrata in vigore, in ragione dell'esistenza di una imminente scadenza temporale rappresentata dal termine del 1° gennaio 2017, fissato dal comma 7 dell'articolo 52, a decorrere dal quale l'adempimento degli obblighi di interrogazione del Registro costituirà, come accennato, condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni ed erogazioni di aiuti. Onde concorrere al raggiungimento di questo risultato, il Consiglio di Stato ha licenziato il parere in pochissimi giorni.

Il Consiglio di Stato ha pure sottolineato l'importanza di un attento monitoraggio sull'attuazione del regolamento, una volta entrato in vigore e applicato, tenuto conto delle notevoli implicazioni di carattere informativo, formativo e organizzativo connesse alla costituzione del Registro. Difatti, l'assoluta innovatività, in uno con la complessità, del meccanismo sopra sommariamente descritto e l'ampia e variegata categoria dei soggetti, pubblici e privati, coinvolti impegneranno sensibilmente il Ministero dello sviluppo economico nell'indispensabile attività di formazione e addestramento (training) del personale che sarà dedicato all'uso del sistema.

Il Consiglio di Stato ha poi ricordato la necessità di coinvolgere nelle fasi dell'attuazione e del monitoraggio il Dipartimento delle politiche europee (DPE) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, stante l'essenziale funzione di coordinamento amministrativo e di raccordo con l'Unione europea assolta dal suddetto Dipartimento.

Infine il Consiglio di Stato ha rappresentato al Ministero dello sviluppo economico la necessità di trovare idonee soluzioni a tutela dei segreti industriali delle imprese beneficiarie di aiuti di Stato, onde scongiurare i pericoli connessi alla piena accessibilità del Registro.